CAMERA DEI DEPUTATI N. 2616

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Nuove norme per garantire la disciplina e l'ordine negli stadi e nei luoghi di spettacolo

Presentata il 4 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ormai chiaro a tutti, anche ai più insensibili cittadini e ai tifosi più accesi, che non è più possibile tollerare l'attuale situazione di rischio, di costo e di impegno della forza pubblica per lo svolgersi di spettacoli, o di gare sportive, che richiamino « *tifosi* » antagonisti, da tempo avvezzi alla violenza e alla vera e propria guerriglia. Tra l'altro, questo fatto, di gravissimo rischio e autentico pericolo indiscriminati per l'incolumità dei cittadini in genere e degli spettatori, in ispecie, comporta un progressivo abbandono di tanti appassionati degli stadi e scoraggia molti che desidererebbero poter seguire le gare di calcio e di pallacanestro o, in genere, di squadre sportive in tutta tranquillità, come è logico che sia. Pertanto, occorre da un lato liberare, quanto prima, le forze dell'ordine dal gravissimo impegno domenicale (che, in genere, di per sé assorbe l'intero « monte ore » di straordinario settimanale delle forze impiegate per il controllo dei *tifosi, indigeni e immigrati !*) e, dall'altro, trovare forme che riconducano alla ragione i riottosi e alla tranquillità anche gli stadi e in genere i luoghi di gare e spettacoli con grande convegno di folla. Pertanto deve essere dato ai prefetti il preciso compito, non come semplice facoltà discrezionale, ma come obbligo vero e proprio, qualora avvengano episodi di violenza, ancorché non con conseguenze di

feriti o contusi, ma, semplicemente, per fatti di rissa tra i tifosi, di chiudere gli stadi di entrambe le squadre contendenti, perché non è giusto, né logico, né educativo che a « pagare » sia solo la squadra di « casa » ove avvengono fatti incresciosi, con la « squalifica del campo » (misura, tra l'altro presa solo per questioni di violazioni della « disciplina sportiva », mai per ragioni di « ordine pubblico » ovviamente). E tale misura deve essere prevista anche per la durata dell'intero « campionato » in caso di recidiva ! Pertanto si chiede la pronta approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I *prefetti devono disporre* la chiusura degli stadi per almeno una giornata, corrispondente ad un giorno di gara valida agli effetti di classifiche o campionati, *ogniqualvolta avvengano risse sugli spalti* o negli stadi o sedi di gare o luoghi limitrofi, nel lasso di tempo che intercorre fra le due ore precedenti all'orario di inizio della gara e le cinque ore successive alla sua fine. La misura deve colpire le strutture sportive di entrambe le squadre contendenti e per uguale tempo.

2. Gli organizzatori delle strutture sportive o delle squadre in gara possono disporre servizi d'ordine tra volontari, i cui nomi devono essere segnalati alle competenti autorità di polizia.

3. I responsabili di risse in sedi sportive o di spettacolo sono punibili con la reclusione da tre mesi a tre anni e con l'interdizione dalla frequenza delle gare sportive o degli spettacoli nel territorio nazionale per un periodo di durata non inferiore ad un anno.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2616
Lire 500